

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 novembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 aprile 2003, n. 7-128\Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale
22 settembre 1987, n. 11-51/legisl. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci») Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 maggio 2003, n. 8-129\Leg.

Modifica al decreto del presidente della giunta provinciale
22 maggio 1991, n. 10-40/leg. recante: regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento» Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 giugno 2003, n. 9-130/Leg.

Regolamento recante: «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza); proroga e integrazione del nucleo di valutazione in carica» Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 giugno 2003, n. 10-131/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'art. 3-*bis* della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), recante «Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari» Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 049/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per la provvista, la destinazione e l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 050/Pres.

Regolamento per l'assegnazione ai comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/1998 e dell'art. 4, commi da 76 a 78, della legge regionale n. 4/2001.
Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 marzo 2003, n. 054/Pres.

Approvazione modifica al regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 18.

Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione «Vajont 9 ottobre 1963» con sede in Longarone (BL) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 19.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio Pag. 11

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 20.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione. Pag. 15

REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2003, n.17.

Regolamento regionale «Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 18.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2002 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19.

Norme in materia di riduzione dell'inquinamento liminoso e di risparmio energetico. Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 27.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2001.

Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 28/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2003, n. 29/R.

Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche) Pag. 23

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 6.

Semplificazione delle procedure di modifica ed integrazione agli allegati A), B) e C) alla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17: «Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati» e successive modificazioni.
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 7.

Soppressione del comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali.
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e personale della Regione e disposizioni in materia di personale addetto all'attività vivaistica, forestale e agricola regionale Pag. 27

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana). (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2003, Parte I).
Pag. 28

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 aprile 2003, n. 7-128\Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/legisl. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino - Alto-Adige n. 22 del 3 giugno 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m. concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 764 di data 4 aprile 2003,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Denominazione

1. Il regolamento di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legis è di seguito denominato regolamento.

Art. 2.

Modifica all'art. 14 del regolamento (Vigilanza tecnica sull'impianto)

1. Il comma 4 dell'art. 14 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Per le modalità delle ispezioni e verifiche periodiche di cui all'art. 28, comma 2, della legge provinciale, sarà di norma seguito lo schema previsto per ciascuna tipologia di impianto come approvato con deliberazione della giunta provinciale. Le prove sono eseguite sotto la diretta responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto alla presenza dei funzionari del servizio impianti a fune.

La periodicità delle verifiche ed ispezioni per tutte le tipologie di impianti avrà scadenza almeno biennale».

Art. 3.

Modifica all'art. 17 del regolamento (Piste da discesa e da fondo)

1. All'art. 17 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tipologie delle piste da sci»;

b) al comma 2 le parole: «e piste da fondo» sono sostituite dalle seguenti: «piste da fondo e tracciati escursionistici».

Art. 4.

Modifica all'art. 18 del regolamento (Requisiti tecnici delle piste)

1. All'art. 18 del regolamento, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i tracciati escursionistici le caratteristiche tecniche sono determinate dal provvedimento di autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 40 della legge provinciale in relazione alla categoria di utenti cui è destinato il tracciato medesimo».

Art. 5.

Introduzione dell'art. 20-bis (Classificazione del tracciato escursionistico)

1. Dopo l'art. 20 del regolamento è inserito il seguente:

Art. 20-bis (Classificazione dei tracciati escursionistici). — 1. Il tracciato escursionistico è un percorso gestito, finalizzato a garantire la mobilità su territorio innevato di una determinata categoria di utenti indicata nell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 40 della legge provinciale. Qualora la categoria di utenti indicata nell'autorizzazione all'esercizio riguardi soggetti diversi dagli sciatori, l'art. 30-ter del regolamento trova applicazione, in quanto compatibile, per tutte le categorie di utenti, del tracciato escursionistico.

2. Qualora il tracciato sia riservato allo sci alpino va percorso esclusivamente con tecnica a spazzaneve ed a velocità limitata; su tale tracciato è vietato il sorpasso tra sciatori in movimento che può avvenire esclusivamente qualora lo sciatore da superare sostenga presso gli appositi spazi segnalati (piazze di sosta).

Art. 6.

Modifica all'art. 22 del regolamento (Piste di dimensioni limitate)

1. All'art. 22, comma 1 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «di dimensioni limitate» sono inserite le seguenti: «i tracciati escursionistici»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) tracciati escursionistici: sono realizzati senza effettuare apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura».

Art. 7.

Modifica all'art. 24 del regolamento (Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci: requisiti del progetto esecutivo)

1. All'art. 24, comma 2 del regolamento le parole: «2 copie» sono sostituite dalle seguenti: «5 copie».

Art. 8.

Modifica all'art. 24-ter del regolamento (Dichiarazione di pubblica utilità)

1. All'art. 24-ter, comma 1 del regolamento le parole: «di tale procedura» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura di assenso preliminare salvo che non siano state già autorizzate nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale».

Art. 9.

Modifica all'art. 31/9 del regolamento (Norme particolari per gli impianti a fune)

1. All'art. 31/9 del regolamento, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis Limitatamente alle modifiche degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del presidente della giunta provinciale 12 luglio 2000 n. 17-35/L, purché tali modifiche siano contenute nell'ambito del medesimo tracciato o con limitate variazioni, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la combinazione di interventi di carattere strutturale, comunque sempre prevalenti, con idonee misure di gestione del pericolo di valanghe, qualora sia accertata dal servizio impianti a fune d'intesa con il servizio prevenzione calamità pubbliche l'impossibilità tecnica di realizzare la protezione esclusivamente con interventi di carattere strutturale nonché la rispondenza delle misure gestionali all'esigenza di garantire il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza.».

Art. 10.

Modifica all'art. 2 dell'allegato D) del regolamento (Tecnico responsabile, nomina, sostituzione, rinuncia)

1. All'art. 2 dell'allegato D) del regolamento, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis Per l'eventualità di una temporanea assenza od impedimento il tecnico responsabile nomina, con il benessere del concessionario

rio, un sostituto in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo cui affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto gli adempimenti o avvertenze per il subentrante. Di tale nomina il tecnico responsabile da tempestiva comunicazione scritta al S.I.F. allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona nominata quale sostituto.».

Art. 11.

Modifica all'art. 4 dell'allegato D) del regolamento (Obblighi del concessionario)

1. All'art. 4, comma 1 dell'allegato D) del regolamento, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, comprensiva dell'assistenza legale, derivante da sinistri e danni arrecati dai dipendenti, dal tecnico responsabile e da personale aventi mansioni di controllo ed ispezioni alle persone e cose trasportate sugli impianti.».

Art. 12.

Modifica all'art. 9 dell'allegato D) del regolamento (Qualifiche, requisiti, certificati di abilitazione, procedura per gli agenti)

1. All'art. 9, comma 2 dell'allegato D) del regolamento, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le qualifiche di capo servizio e di macchinista, essere risultato idoneo all'esame di cui al successivo art. 12. Gli aspiranti alla qualifica di capo servizio, per gli impianti di categoria E e C, devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. In alternativa, devono possedere la patente di caposervizio di categoria M o di macchinista della categoria B o C e avere svolto le mansioni corrispondenti per un periodo di almeno due anni. Il possesso di quest'ultimo requisito è attestato dal tecnico responsabile dell'impianto sul quale il candidato ha svolto le mansioni richieste.».

Art. 13.

Modifica all'art. 10 dell'allegato D) del regolamento (Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione, cambiamento di qualifica e categoria, durate e decadenza della validità).

1. All'art. 10 dell'allegato D) del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il candidato alla qualifica di capo servizio deve aver svolto un periodo di tirocinio non inferiore a 3 mesi su impianto della categoria per la quale è chiesto il certificato d'abilitazione, ovvero su un impianto di categoria superiore; l'effettuazione del tirocinio è certificato dal tecnico responsabile dell'impianto sul quale è avvenuto il tirocinio.».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il certificato di abilitazione ha validità di 5 anni ed è rinnovato su istanza da presentare entro i due anni successivi alla sua scadenza, allegando certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 11. Per le persone che hanno un'età compresa tra i 60 e i 54 anni al momento della domanda di rilascio o rinnovo esso è valido fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età; per chi ha un'età pari o superiore a 65 anni il periodo di validità è di un anno.».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il certificato di abilitazione non è più rinnovabile a partire dal compimento del settantesimo anno di età da parte del titolare.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 10 aprile 2003.

DELLAI

Registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 2003, registro n. 1, foglio n. 2

03R0590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 maggio 2003, n. 8-129\Leg.

Modifica al decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/leg. recante: regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 10 giugno 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1053 di data 9 maggio 2003, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/leg.: regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«3. L'espressione «soggetto pubblico» di cui all'art. 43, comma 6, della legge, deve intendersi riferibile anche agli organismi di diritto pubblico, alle imprese pubbliche e alle associazioni tra soggetti pubblici, come definiti dalla normativa comunitaria.

4. La determinazione della misura del canone ricognitorio e l'esonero dalla cauzione sono disposti sulla base di criteri, definiti dalla giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 4 dell'art. 43 della legge, volti ad assicurare una equilibrata considerazione dei fini istituzionali dei soggetti pubblici, delle diverse tipologie d'uso dei beni, delle finalità sociali delle attività connesse ai suddetti usi».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 14 maggio 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2003, registro n. 1, foglio n. 7

03R0591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 giugno 2003, n. 9-130/Leg.

Regolamento recante: «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza); proroga e integrazione del nucleo di valutazione in carica».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2;

Visto l'art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e seguenti modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1299 di data 30 maggio 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La composizione del nucleo di valutazione è determinata, nel numero massimo previsto dall'art. 19, comma 2, della legge, dalla giunta provinciale con il provvedimento di nomina; il nucleo di valutazione deve in ogni caso essere composto da almeno due componenti esterni all'amministrazione provinciale. Con il provvedimento di nomina la giunta provinciale individua il presidente del nucleo. I requisiti di professionalità e di esperienza previsti dalla legge sono valutati sulla base dei *curricula* appositamente presentati»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 2.

1. All'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il nucleo ha inoltre il compito di valutare i dirigenti scolastici, sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale».

Art. 3.

1. Il nucleo di valutazione, nella composizione in atto alla data del 30 giugno 2003, è prorogato fino alla nomina del nuovo nucleo di valutazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla costituzione della nuova giunta provinciale.

2. Per la valutazione della dirigenza scolastica, con decorrenza dal 1° luglio 2003 la giunta provinciale integra il nucleo di valutazione di cui al comma 1 con due ulteriori esperti.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, le modifiche apportate dagli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione con la nomina del nuovo nucleo di valutazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 4 giugno 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2003,
registro n. 1, foglio n. 8

03R0652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 giugno 2003, n. 10-131/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'art. 3-bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), recante «Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 comma 1;

Visto l'art. 3-bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 e seguenti modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1181 di data 23 maggio 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Le disposizioni di questo regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 3-bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti di sostanze minerali di prima categoria individuate ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), nonché i procedimenti connessi.

2. Ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale), non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).

Capo I

PERMESSO DI RICERCA MINERARIA

Sezione I

CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 2.

Presupposti

1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ove la domanda soddisfi i seguenti requisiti:

a) l'estensione dell'area richiesta deve essere proporzionata allo sviluppo delle ricerche previste dal programma dei lavori allegato alla domanda;

b) le conoscenze conseguibili con la ricerca programmata devono essere innovative rispetto a quelle già note;

c) i lavori devono essere realizzati sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento;

d) il richiedente deve essere in grado di garantire la copertura finanziaria dei costi previsti nel programma dei lavori per la realizzazione delle opere;

e) la durata richiesta deve essere coerente con il programma di ricerca presentato.

2. La domanda può essere respinta qualora, nel corso del procedimento, emerga che l'eventuale rilascio del permesso richiesto pregiudica il perseguimento di uno o più interessi pubblici ritenuti prevalenti.

Art. 3.

Domande interferenti con permessi già rilasciati e con altre domande concorrenti

1. Non può essere accolta una domanda di permesso di ricerca che presenti interferenza di qualsiasi entità con le aree già oggetto di un permesso relativo alla medesima sostanza; tuttavia la predetta domanda può essere accolta a condizione che abbia ad oggetto sostanze diverse e che i relativi lavori siano compatibili con quelli del permesso già concesso.

2. Nel caso in cui siano presentate due o più domande concorrenti per l'ottenimento di un permesso di ricerca, le stesse sono istruite ed esaminate secondo quanto di seguito previsto:

a) in caso di domande che abbiano ad oggetto sostanze diverse, le medesime possono essere accolte entrambe a condizione che i relativi lavori siano compatibili. Nel caso di lavori incompatibili è data preferenza alla domanda presentata per prima;

b) in caso di domande aventi ad oggetto la medesima sostanza, è istruita quella presentata per prima. Qualora l'esame istruttorio di tale domanda si concluda con un provvedimento negativo, si procede d'ufficio all'esame della domanda in concorrenza; in tal caso il termine per concludere il procedimento decorre dalla data di adozione del provvedimento di diniego relativo alla prima domanda.

3. Il rilascio di nuovi permessi di ricerca concorrenti con quelli già in atto è condizionato alla mancata richiesta di proroghe di questi ultimi.

4. Si considerano concorrenti ai sensi dei commi 2 e 3 le domande per l'ottenimento di un permesso di ricerca che presentino interferenza di qualsiasi entità nelle rispettive aree di ricerca.

Art. 4.

Presentazione ed esame della domanda

1. La domanda di conferimento di permesso di ricerca è presentata alla struttura provinciale competente in materia di cave e miniere, di seguito indicata come struttura provinciale competente.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, la struttura provinciale competente inoltra copia della domanda con la relativa documentazione a ciascun comune territorialmente interessato per la pubblicazione nel rispettivo albo per quindici giorni consecutivi. Entro tale ultimo termine, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni presso la segreteria del comune o alla struttura provinciale competente. Il comune entro gli ulteriori dieci giorni invia alla struttura provinciale competente la copia della domanda e della relativa documentazione, corredata del certificato di avvenuta pubblicazione, unitamente alle osservazioni presentate.

3. Nel caso in cui la struttura provinciale competente convochi la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), tale conferenza deve concludersi entro settanta giorni dal ricevimento della domanda. Nella predetta conferenza, alla quale partecipano comunque il comune interessato e ogni altro servizio provinciale ed ente che la struttura provinciale competente ritenga opportuno convocare in relazione alle problematiche del procedimento, è esaminata la domanda di conferimento del permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali osservazioni.

4. Il permesso è rilasciato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

Sezione II

PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA MINERARIA

Art. 5.

Presupposti

1. La presente sezione disciplina i procedimenti relativi alla proroga, al trasferimento, alla decadenza, alla rinuncia al permesso di ricerca mineraria, all'ampliamento o alla riduzione dell'area di ricerca, all'autorizzazione all'asporto del materiale. Le domande concernenti i predetti procedimenti sono presentate alla struttura provinciale competente dal titolare del permesso di ricerca mineraria.

2. Nel caso di proroga la domanda deve pervenire almeno sessanta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui si chiede la proroga.

3. Qualora relativamente alla stessa area sia richiesto un ampliamento di un permesso di ricerca precedentemente rilasciato e il rilascio di un nuovo permesso di ricerca, è data precedenza alla richiesta di ampliamento.

4. La domanda di autorizzazione al trasferimento deve dimostrare che la gestione subentrante rispetti i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d). Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso è stato conferito.

5. Le domande di proroga e di ampliamento devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e); la domanda di ampliamento deve soddisfare altresì i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 6.

Presentazione ed esame delle domande

1. I provvedimenti inerenti la definizione delle domande previste dalla presente sezione sono adottati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, il quale può convocare a tal fine la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

2. Per l'istruttoria della domanda di ampliamento del permesso di ricerca trovano applicazione le procedure e i termini stabiliti all'art. 4.

3. I provvedimenti di proroga e di riduzione di area sono rilasciati entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

4. L'autorizzazione preventiva al trasferimento e l'autorizzazione ad asportare minerale sono rilasciati entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda. La domanda si considera accolta qualora, entro il predetto termine, l'organo competente non abbia adottato il provvedimento di diniego.

5. La rinuncia si intende accettata qualora l'organo competente non si esprima entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

6. La decadenza del permesso di ricerca, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 o vengano meno i presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d), è pronunciata, previa diffida comunicata al titolare con lettera a.r. nella quale è stabilito un congruo termine per le deduzioni, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito ovvero dalla presentazione delle deduzioni.

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8.

Durata del permesso di ricerca

1. La durata del permesso di ricerca non può essere superiore ad anni tre. La proroga è consentita per il periodo necessario ad ultimare le ricerche e comunque non superiore ad anni tre.

2. Il richiedente è tenuto al pagamento delle spese istruttorie nella misura prevista con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 9.

Ricerche minerarie effettuate direttamente dalla provincia

1. Qualora la provincia intenda procedere direttamente a ricerche minerarie, con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente sono determinate la zona di esplorazione, le sostanze minerali oggetto di ricerca e la durata della ricerca. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, per il periodo di durata delle ricerche, è sospeso il rilascio di nuovi permessi di ricerca per la medesima sostanza minerale. Sono fatti salvi fino alla loro scadenza i permessi di ricerca in atto ricadenti in tutto o in parte nella zona di esplorazione.

Capo III

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI MINERARI

*Sezione I*CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE
DI COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI MINERARI

Art. 10.

Presupposti

1. Possono formare oggetto di concessione di coltivazione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione, con il provvedimento di concessione, riconosca l'esistenza e la coltivabilità.

2. La concessione mineraria può essere rilasciata ove la domanda soddisfi i seguenti requisiti:

a) l'estensione dell'area richiesta deve essere proporzionata alle esigenze della coltivazione del giacimento, in relazione ai risultati della ricerca, se disponibili, e al programma di coltivazione;

b) il programma dei lavori di coltivazione deve essere proporzionato all'importanza del giacimento;

c) i lavori devono essere realizzati sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento;

d) il richiedente deve essere in grado di garantire la copertura finanziaria dei costi previsti nel programma dei lavori per la realizzazione delle opere;

e) la durata della concessione richiesta deve essere coerente con il programma di coltivazione presentato.

3. La domanda può essere respinta qualora, nel corso del procedimento, emerga che l'eventuale rilascio della concessione di coltivazione pregiudica il perseguimento di uno o più interessi pubblici ritenuti prevalenti.

Art. 11.

*Domande interferenti con una concessione già rilasciata
o con altre domande concorrenti*

1. Non può essere accolta una domanda di concessione che presenti interferenza di qualsiasi entità con le aree già oggetto di una concessione relativa alla medesima sostanza; tuttavia la medesima domanda può essere accolta a condizione che abbia ad oggetto sostanze diverse e che i relativi lavori siano compatibili con quelli della concessione in essere.

2. Nel caso in cui siano presentate due o più domande concorrenti per l'ottenimento di una concessione di coltivazione, le stesse sono istruite ed esaminate secondo quanto di seguito previsto:

a) in caso di domande che abbiano ad oggetto sostanze diverse, le medesime possono essere accolte entrambe a condizione che i relativi lavori siano compatibili. Nel caso di lavori incompatibili è data preferenza alla domanda presentata per prima;

b) in caso di domande aventi ad oggetto la medesima sostanza, è istruita quella presentata per prima. Qualora l'esame istruttorio di tale domanda si concluda con un provvedimento negativo, si procede d'ufficio all'esame della domanda in concorrenza; in tal caso il termine per concludere il procedimento decorre dalla data di adozione del provvedimento di diniego relativo alla prima domanda. In deroga a quanto previsto al presente comma, il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente purché risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2, lettere c) e d).

3. Si considerano concorrenti ai sensi del comma 2 le domande per l'ottenimento di concessioni di coltivazione che presentino interferenza di qualsiasi entità nelle rispettive aree da concedere.

Art. 12.

Presentazione ed esame della domanda

1. La domanda di concessione è presentata alla struttura provinciale competente.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la struttura provinciale competente provvede alla pubblicazione della domanda nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a spese del richiedente, e a inoltrare una copia della domanda stessa a ciascun comune territorialmente interessato per la pubblicazione nel rispettivo albo per quindici giorni consecutivi. Entro il predetto termine chiunque abbia interesse può presentare osservazioni presso la segreteria del comune o alla struttura provinciale competente. Il comune entro gli ulteriori dieci giorni invia alla struttura provinciale competente la copia della domanda e della relativa documentazione corre data del certificato di avvenuta pubblicazione, unitamente alle osservazioni presentate.

3. Nel caso in cui la struttura provinciale competente convochi la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la medesima conferenza deve concludersi entro ottanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Nella conferenza, alla quale partecipa in ogni caso il comune interessato e ogni altro servizio provinciale ed ente sia ritenuto opportuno convocare in relazione alle problematiche del procedimento, è esaminata la domanda di conferimento della concessione mineraria corredata degli allegati e delle eventuali osservazioni.

4. La concessione è conferita con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. Qualora la richiesta riguardi lo sfruttamento di acque minerali o termali il dirigente deve acquisire preventivamente i pareri delle strutture provinciali competenti in materia di acque pubbliche e di sanità.

5. Il provvedimento finale di accoglimento della domanda approva anche lo schema di contratto nel quale sono indicati gli obblighi intercorrenti fra l'amministrazione concedente ed il concessionario. Il provvedimento può imporre al concessionario la delimitazione dell'area di concessione sul terreno con la posa di cippi in corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area.

6. Qualora il progetto relativo al conferimento della concessione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), i termini del procedimento per il conferimento della concessione sono sospesi fino all'adozione del provvedimento concernente la valutazione di impatto ambientale da parte della giunta provinciale.

*Sezione II*PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO
DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI MINERARI

Art. 13.

Presupposti

1. La presente sezione disciplina i procedimenti di rinnovo, di trasferimento, di iscrizione di ipoteche, di occupazione d'urgenza, di dichiarazione di pubblica utilità, di rinuncia e di decadenza, di ampliamento o di riduzione dell'area nonché di sospensione dei lavori, connessi a concessioni di coltivazione già rilasciate. Le relative domande sono presentate alla struttura provinciale competente dal titolare della concessione mineraria.

2. Nel caso di domanda di rinnovo il richiedente deve aver adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione.

3. La domanda di autorizzazione preventiva al trasferimento della concessione deve dimostrare che la gestione subentrante rispetti i requisiti previsti dall'art. 10, comma 2, lettere c) e d). Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione è stata conferita.

Art. 14.

Domande in concorrenza

1. Il titolare della concessione è preferito ad altri richiedenti nel caso in cui presenti la richiesta di rinnovo della concessione non oltre sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del provvedimento.

2. Qualora in relazione alla stessa area siano richiesti un ampliamento dell'area e il rilascio di nuova concessione, è data precedenza alla domanda di ampliamento.

Art. 15.

Presentazione ed esame della domanda

1. I provvedimenti inerenti la definizione delle domande previste dalla presente sezione sono adottati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.

2. Per la richiesta di rinnovo o di ampliamento di concessione mineraria trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dall'art. 12.

3. La riduzione di area, l'autorizzazione alla sospensione dei lavori, l'autorizzazione al trasferimento della concessione, l'iscrizione di ipoteche, l'occupazione d'urgenza, la dichiarazione di pubblica utilità sono rilasciati entro il termine di cinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. La richiesta di autorizzazione alla sospensione dei lavori o al trasferimento della concessione si considera accolta qualora entro il termine stabilito da questo comma, l'organo competente non abbia provveduto ad adottare il provvedimento di diniego dandone comunicazione all'interessato.

4. La rinuncia si intende accettata qualora la provincia non si esprima entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

5. La decadenza del permesso di ricerca, qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 o vengano meno i presupposti previsti dall'art. 10, comma 2, lettere c) e d), è pronunciata, previa diffida comunicata al titolare con lettera a.r. nella quale è stabilito un congruo termine per le deduzioni, entro quaranta giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito ovvero dalla presentazione delle deduzioni.

Art. 16.

Durata della concessione di coltivazione di giacimenti minerali

1. La durata della concessione non può essere superiore a venticinque anni ed è correlata alle previsioni del programma di coltivazione e agli investimenti necessari all'iniziativa.

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.

Spese per l'istruttoria

1. Chi richiede il rilascio di una concessione di coltivazione di giacimenti minerali è tenuto al pagamento delle spese istruttorie nella misura prevista con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 18.

Pubblicazione e intavolazione

1. Il provvedimento con il quale è rilasciata la concessione di coltivazione di giacimenti minerali è pubblicato per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è intavolato nel libro montanistico della Regione Trentino-Alto Adige, a cura del concessionario.

2. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e il provvedimento con il quale viene pronunciata la decadenza della concessione sono pubblicati per estratto nel *Bollettino ufficiale* e intavolati al libro montanistico della Regione Trentino-Alto Adige, a cura della struttura provinciale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 5 giugno 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2003, registro n. 1, foglio n. 9

03R0653

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 049/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per la provvista, la destinazione e l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto 29 marzo 1990, n. 0148/Pres. con cui è stato approvato il regolamento per la provvista, la destinazione e l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione;

Visto in particolare l'art. 9 di detto regolamento in cui, tra l'altro, viene disciplinato il ricovero degli autoveicoli e motoveicoli di proprietà della Regione;

Ravvisata la necessità di modificare tale disciplina per far fronte in maniera più funzionale alle esigenze connesse al ricovero degli automezzi assegnati agli amministratori anche al fine di realizzare condizioni di maggiore economicità evitando gli spostamenti giornalieri che, altrimenti, dovrebbero essere effettuati per raggiungere le autorimesse di riferimento;

Ritenuto, a tal fine, di modificare e integrare opportunamente il suddetto art. 9 prevedendo la possibilità del ricovero, per gli automezzi assegnati agli amministratori, anche in luogo diverso dall'autorimessa, messa a disposizione dell'amministrazione regionale purchè idoneo sotto l'aspetto tecnico ed adeguatamente assicurato, rimettendone la verifica all'amministrazione regionale stessa ai fini del relativo assenso;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 283 del 12 febbraio 2003;

Decreta:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le seguenti modifiche al regolamento per la provvista, la destinazione e l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 29 marzo 1990 n. 0148/Pres.:

al comma 1, secondo periodo, dell'art. 9 le parole «assegnati agli amministratori residenti fuori Trieste e quelli» sono soppresse;

all'art. 9 medesimo dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«Per gli autoveicoli assegnati agli amministratori, il ricovero potrà essere effettuato sia presso l'autorimessa all'uso destinata dall'amministratore regionale, sia in luogo diverso idoneo sotto l'aspetto tecnico ed adeguatamente assicurato. In quest'ultimo caso il ricovero dovrà essere previamente assentito dall'amministrazione regionale».

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 febbraio 2003

TONDO

03R0358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 050/Pres.

Regolamento per l'assegnazione ai comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/1998 e dell'art. 4, commi da 76 a 78, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 relativo all'individuazione dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione e dei criteri per la loro determinazione;

Visto l'art. 4, commi 76 e 77, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001, disciplinante la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione per gli immobili di proprietà privata;

Preso atto che le due succitate legislazioni hanno trovato ulteriore dettaglio normativo con la predisposizione dei due regolamenti regionali, rispettivamente approvati con decreto del presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 0359/Pres, per quanto riguarda la legge regionale n. 4/2001 e con decreto del presidente della Regione 29 luglio 2002, n. 0228/Pres. per quanto concerne la legge n. 431/1998;

Considerato che l'art. 6, comma 30 della legge regionale n. 3 del 25 gennaio 2002 ha trasferito alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, le competenze amministrative relative all'applicazione dell'art. 4, commi 76 e 77, della legge regionale n. 4/2001;

Ritenuto di adottare il «Regolamento per l'assegnazione ai comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art. 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 330 del 12 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione ai comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art. 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dei due precedenti regolamenti approvati con decreto del presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 0359/Pres, e decreto del presidente della Regione 29 luglio 2002, n. 0228/Pres..

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 febbraio 2003

TONDO

03R0359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 marzo 2003, n. 054/Pres.

Approvazione modifica al regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo d'orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Vista la decisione della commissione delle comunità europee n. C(2000) 2902 def del 29 settembre 2000, con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia (PSR);

Visto il regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto il regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 029/Pres. del 23 novembre 2000 e modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. del 2 maggio 2002;

Atteso che ai fini della graduazione dell'aiuto previsto dalla misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale i comuni della Regione che comprendono aree che ricadono nelle zone svantaggiate individuate con la direttiva CEE n. 273/1975, sono raggruppati in 3 diverse fasce di svantaggio A, B e C;

Ritenuto di evidenziare che nell'ambito dello «Elenco dei comuni con variabili impiegate e punteggi assegnati», generato dall'applicazione della parametrizzazione con pesi e punteggi, rappresentato nell'allegato 2 del piano di sviluppo rurale, la categoria dei comuni A (Comuni con svantaggio molto superiore alla media) sia meglio rappresentata dall'intervallo di «otto punti e oltre» in luogo del precedente intervallo di «dieci punti e oltre», in considerazione delle particolari condizioni di svantaggio che caratterizzano i comuni con punteggio otto e nove e della discontinuità nella distribuzione dei punteggi nell'intervallo compreso tra sei e dieci nel già menzionato «Elenco dei comuni con variabili impiegate e punteggi assegnati» dell'allegato 2 del PSR;

Rilevato che tale nuova rappresentazione determina una modifica della tabella «Elenco dei comuni per gruppi» e della «Figura 1 - comuni per fasce di svantaggio» dell'allegato 2 e della tabella «Elenco dei comuni per gruppi» e della «Figura 1 - comuni per fasce di svantaggio» della misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale nonché dell'allegato 1, «Elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio» del regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto i comuni di Clauzetto, Frisanco, Pulfero, Raveo, Resiutta, Venzone e Zuglio, si spostano dalla classe di svantaggio B alla classe di svantaggio A;

Atteso che, per dette modifiche alla misura «e) - Zone svantaggiate» sono state attivate le procedure previste dall'art. 44 del regolamento CE 445/2002, comunicando le modifiche in argomento alla Commissione europea con nota AGR/1-15/13537 dell'8 luglio 2002 ed integrazione AGR/1-15/22729 del 18 novembre 2002, sottoponendole inoltre al parere dei componenti del comitato di sorveglianza del PSR secondo quanto previsto dal titolo IV («Attuazione e gestione del piano»), Capo I («Autorità responsabile, enti ed organismi competenti») del medesimo piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con nota AGR/1-15/17652 del 9 settembre 2002;

Ritenuto pertanto di dar corso ad una modifica del regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate», sostituendone l'allegato 1, «Elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio» con un nuovo corrispondente allegato nel quale i comuni di Clauzetto, Frisanco, Pulfero, Raveo, Resiutta, Venzona e Zuglio, vengono collocati tra i comuni della classe di svantaggio «Gruppo A» e nel contempo vengono stralciati da quelli della classe di svantaggio del «Gruppo B»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 315 del 12 febbraio 2003;

Decreta:

È approvata la «Modifica al regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 marzo 2003

TONDO

Modifica al Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

Modifica dell'allegato 1 del regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000 e già modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. del 2 maggio 2002.

1. L'allegato 1 «Elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio» del regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. di data 23 novembre 2000 e già modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. del 2 maggio 2002, è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

03R0361

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 18.

Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione «Vajont 9 ottobre 1963» con sede in Longarone (BL).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 7 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione alla fondazione

1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al comune di Longarone (BL), alla Edison S.p.a. e all'ENEL S.p.a., alla istituzione della Fondazione «Vajont 9 ottobre 1963», che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

a) lo studio dei problemi dell'ambiente montano e in particolare della zona del Vajont;

b) la ricerca in materia di difesa e valorizzazione della montagna alpina, lo studio idrogeologico della montagna e relativi rischi, anche in relazione allo sfruttamento e/o attraversamento del territorio per la produzione e la conduzione di risorse energetiche. A tal fine la fondazione promuove la nascita di un osservatorio permanente sullo sviluppo energetico, composto in forma equilibrata da rappresentanti del mondo produttivo, ambientalista e dalle associazioni delle vittime della tragedia, e indicati dalle rispettive associazioni;

c) supportare e coadiuvare gli enti locali nello studio e nella ricerca di cui alle lettere a) e b) per l'individuazione degli indispensabili interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici;

d) l'organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali tendenti a ricordare le vittime della sciagura del Vajont del 9 ottobre 1963, anche al fine di impedire che il dissennato sfruttamento delle risorse della natura a scopi industriali produca in avvenire analoghi disastri;

e) la realizzazione di progetti mirati al sostegno dei familiari delle vittime della tragedia e dei superstiti, da sostanziersi anche con attività specifiche di sostegno psicologico.

Art. 2.

Competenza per l'adozione degli atti di fondazione

1. La giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della fondazione con quanto previsto dall'art. 1, autorizza il presidente a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione.

2. Il presidente della giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.

Art. 3.

Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

Relazione annuale

1. La fondazione presenta ogni anno al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 5.

Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 125.000,00 per l'anno 2003, per l'anno 2004 e per l'anno 2005.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificato in euro 125.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U009 «Contributi e partecipazioni in enti e associazioni» del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 3 ottobre 2003

GALAN

03R0791

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 19.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 94 del 7 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1993, N. 48 «INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE».

Art. 1.

Disposizioni transitorie in materia di contributi alle imprese artigiane ai sensi della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane».

1. Fatte salve le istanze pervenute al 30 settembre 2002 e fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, la giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 12 della legge regionale

6 settembre 1993, n. 48, può prevedere percentuali di contribuzione ed importi degli investimenti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'art. 4 della stessa legge.

Art. 2.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane»

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 è così sostituito:

«1. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nonché degli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla giunta regionale sentiti la commissione consiliare competente e il comitato di cui all'art. 12».

Art. 3.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane»

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, dopo le parole «dalle cooperative artigiane di garanzia» sono aggiunte le parole «e dai consorzi fidi».

Art. 4.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane»

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 è così sostituito:

«1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. La giunta regionale nomina il presidente del collegio scegliendolo fra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili.

Capo II

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, N. 67 «DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO»

Art. 5.

Modifica dell'art. 11-bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11-bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. È ammessa l'iscrizione alla separata sezione dell'albo, da disporsi da parte della commissione provinciale per l'artigianato, con conseguimento dei benefici di cui al comma 1, dei consorzi di secondo grado purché i due terzi degli organismi consorziati siano a loro volta iscritti alla separata sezione dell'albo ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e sempre che gli stessi detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Art. 6.

Modifica dell'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato»

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, è così sostituito:

«1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane, nonché le funzioni di vigilanza.

Capo III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2001, N. 3 «INTERVENTI REGIONALI DI SOSTEGNO A RETI E SERVIZI TELEMATICI PER LE IMPRESE ARTIGIANE».

Art. 7.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 3 «Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane».

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 3 è così sostituito:

«1. Gli interventi di cui al presente capo consistono in contributi in conto capitale sulle spese di utilizzo dei servizi in rete, consulenza, formazione e addestramento del personale necessarie alla realizzazione di un progetto aziendale di utilizzazione e di accesso alle reti e ai servizi telematici.»

Capo IV

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1996, N. 1 «MARCHIO E INCENTIVI PER LA TUTELA E LA PRODUZIONE DI IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA».

Art. 8.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 «Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia».

1. L'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 è così sostituito:

«Art. 3 (Concessione dell'uso del marchio). — 1. L'uso del marchio di cui all'art. 2 è concesso esclusivamente ai soggetti che costruiscono imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali e relativi accessori, nel territorio dei comuni inseriti nel piano di area per la laguna e per l'area veneziana (Palav), approvato con provvedimento del consiglio regionale n. 70 del 9 novembre 1995 e del comune di Caorle.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite alla camera di commercio di Venezia».

Art. 9.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 «Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia».

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 le parole «presso la giunta regionale» sono soppresse.

Art. 10.

Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 «Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia».

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Disposizioni di rinvio). — 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 «Norme generali in materia di marchi regionali».

Capo V

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 16 «NORME GENERALI IN MATERIA DI MARCHI REGIONALI»

Art. 11.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 «Norme generali in materia di marchi regionali»

1. All'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, le parole «e del marchio del mobile d'arte della pianura veronese che resta disciplinato dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 e successive modifiche» sono soppresse.

Art. 12.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 «Norme generali in materia di marchi regionali»

1. All'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, la lettera c) del comma 1 ed il comma 3 sono abrogati.

Art. 13.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 «Norme generali in materia di marchi regionali»

1. L'art. 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 è così sostituito: «Art. 6 (Attribuzioni alle camere di commercio). — 1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso.»

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 13 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 «Norme generali in materia di marchi regionali»

1. L'art. 13 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 è abrogato.

Art. 15.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 «Norme generali in materia di marchi regionali»

1. L'art. 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, è così sostituito: «Art. 14 (Attribuzioni alle camere di commercio). — 1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso.»

Capo VI

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1995, N. 31 «MARCHIO DEL MOBILE D'ARTE IN STILE DELLA PIANURA VERONESE PRODOTTO NEI COMUNI DI BOVOLONE, CASALEONE, CERA, CONCAMARISE, GAZZO VERONESE, ISOLA DELLA SCALA, ISOLA RIZZA, LEGNAGO, NOGARA, OPPEANO, SALIZZOLE, SANGUINETTO, SAN PIETRO DI MORUBIO».

Art. 16.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 «Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizze, Sanguinetto, San Pietro di Morubio».

1. L'art. 3 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è così sostituito: «Art. 3. (Concessione dell'uso del marchio). — 1. L'uso del marchio di cui all'art. 2 è concesso esclusivamente ai soggetti ed imprese che producono i mobili d'arte in stile nel territorio dei comuni indicati dall'art. 1.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite alla camera di commercio di Verona».

Art. 17.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 «Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio».

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 le parole «presso la giunta regionale» sono soppresse.

Art. 18.

Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 «Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio».

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8-bis (Disposizioni di rinvio). — 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 «Norme generali in materia di marchi regionali».

Art. 19.

Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 «Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio».

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-bis (Abrogazioni). — 1. L'art. 5, il comma 4 dell'art. 6, l'art. 7 e l'art. 9 sono abrogati.».

TITOLO II

MODIFICHE IN MATERIA DI COMMERCIO

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10
«NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE»

Art. 20.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
«Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche».*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è inserita la seguente:

«*b-bis)* in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità»;

Art. 21.

*Modifica dell'art. 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
«Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche».*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è così sostituito:

«1. I comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione e alla camera di commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi nell'anno precedente».

Capo II

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1999, N. 1 «INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO».

Art. 22.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 «Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio».

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:

«2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge le piccole e medie imprese come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1997 n. 229 e 23 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 1998, n. 34, aventi sede operativa nel Veneto.

Art. 23.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 «Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio».

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:

«1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all'art. 2 composti da almeno 400 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Per gli organismi di garanzia già destinatari di contributi regionali, il requisito numerico di cui al comma 1, non si applica fino al 31 dicembre 2004.».

3. La lettera *a)*, del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituita:

«*a)* gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l'incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia possono essere utilizzati dagli organismi di garanzia per la copertura delle spese di gestione.».

Capo III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1999, N. 37 «NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO».

Art. 24.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto».

1. All'art. 11, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 dopo la parola «comuni» sono aggiunte le parole «o le unioni dei comuni ove costituite».

Capo IV

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11 «CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112».

Art. 25.

Modifica dell'art. 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1. All'art. 35, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo la parola «comuni» sono aggiunte le parole «o alle unioni dei comuni ove costituite».

TITOLO III

MODIFICHE IN MATERIA DI INDUSTRIA

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1997, N. 3 «INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE».

Art. 26.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 «Interventi regionali in favore della qualità e dell'innovazione»

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, dopo le parole «Giunta regionale» sono aggiunte le parole «sentita la competente commissione consiliare».

Art. 27.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 «Interventi regionali in favore della qualità e dell'innovazione»

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, le parole «della qualità ISO UNI EN serie 9000» sono sostituite dalle seguenti «della qualità ISO UNI EN serie 9000, o comunque secondo altre forme di certificazione di qualità riconosciute».

Capo II

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1999, N. 57 «INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA».

Art. 28.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta»

1. Al comma 1-ter dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, le parole «sei mesi» sono sostituite con le parole «un anno».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, le parole «legale, amministrativa e» sono soppresse.

Capo III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, N. 5 «PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)».

Art. 29.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)».

1. L'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:

«Art. 12 (*Limiti dell'aiuto alle imprese*). — 1. L'ammontare dei benefici concessi ad una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può in nessun caso superare l'importo previsto dalla regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001.

2. Sono fatti salvi gli altri regimi di aiuto disciplinati nella relativa legge istitutiva oppure individuati dalla giunta regionale, con proprio provvedimento, in applicazione della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001.

3. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la predetta regola *de minimis*».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

URGENZA

Art. 30.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 3 ottobre 2003

GALAN

03R0792

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 20.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 94 del 7 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, N. 15 «INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA».

Art. 1.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 «Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia»

1. La lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 6, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 «Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia» è così sostituita:

«*a)* propone alla giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate entro il 30 settembre dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare per l'anno successivo;

Art. 2.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 «Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia».

1. Il comma 1, dell'art. 7, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 «Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia» è così sostituito:

«1. La giunta regionale provvede, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della proposta formulata dal comitato permanente ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), alla predisposizione del programma annuale degli interventi e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di marzo.».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l'anno 2003, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

TITOLO II

MODIFICHE IN MATERIA DI SPORT

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1999, N. 5 «CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA».

Art. 4.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 «Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, è inserito il comma 1-bis:

«1-bis. La provincia di Venezia è autorizzata ad utilizzare una quota parte dei trasferimenti regionali annuali, nella misura massima del dieci per cento, per attività dirette di divulgazione e promozione della voga alla veneta».

Art. 5.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 «Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta».

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, dopo le parole «entra il 31 gennaio di ogni anno» sono aggiunte le parole «salvo diverso termine definito dalla provincia di Venezia».

TITOLO III

MODIFICHE IN MATERIA DI TURISMO

Capo I

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N. 33 «TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO»

Art. 6.

Modifica dell'art. 127 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»

Al comma 1 dell'art. 127 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole «capitaneria di porto» sono sostituite dalle parole «ente competente».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

U R G E N Z A

Art. 1.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 3 ottobre 2003

GALAN

03R0793

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 110 del 26 luglio 2003)

(Omissis).

03R0683

REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2003, n.17.

Regolamento regionale «Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 138 del 15 settembre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base della competenza regolamentare di cui all'art. 117, comma sesto, della costituzione, disciplina l'anagrafe delle aziende agricole contenente la banca dati di cui all'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34). Tale anagrafe si

inserisce nel Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.), anche al fine dell'integrazione del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), oltre che della normativa regionale citata.

2. La Regione e le amministrazioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 15 del 1997, nella gestione di qualsiasi procedimento concernente le aziende agricole, si avvalgono delle informazioni registrate nell'anagrafe.

3. Le aziende sono identificate dal codice unico delle aziende agricole (C.U.A.A.) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 2.

Anagrafe delle aziende agricole

1. L'anagrafe delle aziende agricole è costituita da uno specifico archivio informatizzato, integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.).

2. L'anagrafe delle aziende agricole raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, anche mediante l'interconnessione o il collegamento con banche dati disponibili presso altri enti pubblici.

3. L'anagrafe delle aziende agricole è accessibile per via telematica a tutti i soggetti pubblici e privati interessati, previa autorizzazione regionale.

4. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, la Regione, quale titolare ai sensi della legge 30 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), procede al trattamento, ivi compresa la comunicazione e la diffusione, dei dati contenuti nell'archivio informatizzato.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione gestisce il sistema dell'anagrafe delle aziende agricole esercitando, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) regola gli aspetti organizzativi generali;
- b) determina i contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale informatizzati, anche d'intesa con l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) per gli aspetti di competenza di quest'ultima;
- c) rilascia i codici d'accesso all'archivio informatico ai soggetti autorizzati all'immissione di dati nell'anagrafe e provvede alla loro revoca in caso d'inadempienze, anche su segnalazione delle province, delle comunità montane e di AGREA;
- d) provvede all'effettuazione dei necessari controlli periodici sulla regolarità delle funzioni esercitate dai centri di assistenza agricola (C.A.A.), di cui al successivo art. 4;
- e) cura l'elenco dei soggetti autorizzati all'immissione di dati nell'anagrafe.

Art. 4.

Soggetti autorizzati all'inserimento dei dati

1. Per gestione dell'anagrafe dei dati relativi ad una azienda agricola si intende l'inserimento e l'aggiornamento dei dati dell'azienda nell'archivio informatizzato.

2. Tale attività può essere affidata, previa convenzione, ai centri di assistenza agricola (C.A.A.) di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'A.I.M.A. e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

3. Il C.A.A. è tenuto a fornire il proprio servizio a qualunque interessato ne faccia richiesta.

4. Il C.A.A. è responsabile della correttezza e della corrispondenza documentale dei dati immessi, nonché della loro validazione.

5. La validazione consiste nel riscontro della corrispondenza dei dati immessi nell'archivio informatizzato alle risultanze della relativa documentazione presentata dal titolare dell'azienda agricola.

6. A tal fine, è consentito ai C.A.A. convenzionati il trattamento dei dati raccolti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'anagrafe. È, altresì, consentito ai C.A.A. convenzionati il trattamento dei dati anche per i propri fini istituzionali, qualora sia stato acquisito specifico mandato, secondo quanto stabilito al successivo art. 6, comma 2.

Art. 5.

Gestione dell'anagrafe delle aziende agricole

1. La gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 4 comprende le attività, volte a garantirne l'aggiornamento, ed in particolare:

- a) l'iscrizione nell'archivio informatizzato;
- b) l'aggiornamento dei dati nell'archivio informatizzato, in conformità con la documentazione presentata dal titolare dell'azienda;
- c) l'immissione dei dati relativi alla cessazione dall'anagrafe.

2. La gestione dell'anagrafe comporta la costituzione e la conservazione del fascicolo aziendale.

3. Qualora si verificano dei fatti modificativi, che determinano variazioni ai dati contenuti nell'anagrafe, il titolare dell'azienda è tenuto a darne comunicazione, entro trenta giorni, al gestore prescelto, fornendo la documentazione relativa.

Art. 6.

Iscrizione all'anagrafe - scelta del gestore

1. Le aziende agricole, che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione, devono essere preventivamente iscritte all'anagrafe.

2. Il titolare dell'azienda, che fa richiesta di iscrizione nell'anagrafe delle aziende agricole tramite il C.A.A., deve conferire ad esso apposito mandato scritto. In particolare, il mandato per l'immissione dei dati nell'archivio informatizzato è esteso anche alla conservazione della documentazione. Tale mandato, inoltre, deve contenere espressamente anche il consenso reso a favore della Regione al trattamento, ivi compresa la comunicazione o la diffusione, dei dati estratti dall'archivio informatizzato.

3. La documentazione presentata dal titolare dell'azienda è trattenuta dal C.A.A. prescelto quale gestore, secondo le modalità stabilite dalla Regione, per la durata dell'attività aziendale e comunque per la durata dei vincoli insistenti sull'azienda, ovvero per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni dalla fine dei singoli interventi, fatta salva diversa disposizione di legge.

4. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura il richiedente che si è avvalso dei C.A.A. di cui all'art. 4 è esonerato, salva diversa disposizione di legge, dalla presentazione della documentazione comprovante i dati immessi nell'archivio informatizzato.

Art. 7.

Revoca del gestore del fascicolo

1. La revoca del gestore del fascicolo avviene su richiesta del titolare dell'azienda al soggetto prescelto come nuovo gestore, anche attraverso il conferimento di un nuovo mandato.

2. Il nuovo gestore comunica la scelta del titolare dell'azienda al gestore precedente, il quale provvede, entro trenta giorni, a fornire al nuovo gestore copia conforme dei documenti in originale presentati fino al momento della revoca del mandato.

3. Entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, il gestore precedente registra nell'archivio informatizzato la revoca del gestore e la data da cui decorre la variazione.

Art. 8.

Cessazione dell'azienda dall'anagrafe

1. L'azienda agricola s'intende cessata dall'anagrafe, qualora abbia precedentemente cessato la posizione IVA e l'iscrizione alla camera di commercio. Nel caso in cui per l'azienda agricola non sussista l'obbligo di iscrizione alla camera di commercio, la cessazione dall'anagrafe ha luogo previa istanza e a condizione che sia cessata la posizione IVA.

2. La cessazione è registrata, anche d'ufficio, nell'archivio informatizzato.

Art. 9.

Servizi resi disponibili dall'anagrafe

1. L'anagrafe fornisce:

- a) servizi di consultazione di informazioni riferite alle aziende agricole;
- b) servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici;
- c) servizi finalizzati al monitoraggio e al supporto per le decisioni in agricoltura.

2. I servizi di consultazione sono resi disponibili anche ad altri sistemi informatici, realizzati dalla Regione o da altri enti del territorio regionale, in particolare ai sistemi informatici che gestiscano procedimenti in agricoltura all'interno della rete telematica unitaria della Regione Emilia-Romagna.

Art. 10.

Entrata in vigore dell'anagrafe e norme per il periodo transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, durante il quale sono attivati i sistemi informatizzati dell'anagrafe e i singoli sistemi ad essa collegati. L'effettiva attivazione dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna è stabilita con atto del dirigente regionale competente in materia di agricoltura, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Fino all'attivazione dell'anagrafe resta sospesa l'efficacia dell'art. 1, comma 2 del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 settembre 2003

ERRANI

03R0735

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 18.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2002.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 29 settembre 2003*)

(Omissis).

03R0763

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19.

Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 147 del 29 settembre 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione con la presente legge promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

2. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

a) emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali, finalizzate, in particolare, alla riduzione del consumo energetico;

b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;

c) promuove, in accordo con gli enti locali, iniziative di formazione in materia di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia.

Art. 3.

Funzioni delle provincie

1. Per le finalità della presente legge compete alle provincie:

a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento ai comuni per l'attuazione delle presente legge;

b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;

c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui alla lettera b), qualora interessi aree di più comuni;

d) individuare, in collaborazione con i comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;

e) aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.

Art. 4.

Funzioni dei comuni

1. Per le finalità della presente legge compete ai comuni:

a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di protezione dell'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui all'art. 3, lettera b);

b) adeguare il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulle tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare;

c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata;

d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, agli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente legge;

e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specialità possono derogare dalle disposizioni della presente legge fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;

f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge.

2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati con le modalità previste dall'art. 5 e dalle direttive di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva comunicazione al comune.

Art. 5.

Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:

a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;

c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;

d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;

e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.

2. I requisiti di cui al comma 1, non si applicano per le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale, per gli impianti di modesta entità e per gli impianti per i quali è concessa deroga, così come definito dalle direttive di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).

3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).

4. È fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.

5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluca.

Art. 6.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.500,00 euro oltre a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1, sono introitate dai comuni.

Art. 7.

Delegificazione

1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'art. 5, provvede la Regione con proprio regolamento.

Art. 8.

Contributi regionali

1. La Regione per agevolare l'attuazione della presente legge può concedere contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nell'ambito delle azioni previste nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 settembre 2003

ERRANI

03R0764

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 27.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2001.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 126 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 22 luglio 2003)

(Omissis).

03R0752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 28/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 28 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 «Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88» come modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 12;

Visto il proprio decreto 24 luglio 2002, n. 28/R «Regolamento di attuazione legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 479 del 19 maggio 2003 concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88)», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

O g g e t t o

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64, (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88), come modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 «Norme in materia di zone a rischio, di episodi acuti, di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33» e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

b) gestore: il gestore unico del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche») e, fino alla sua attuazione, l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione;

c) AE: l'abitante equivalente, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo. È da considerare corrispondente ad 1 AE come disposto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno od un volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno, facendo riferimento al valore più alto;

d) AATO: l'autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale n. 81/1995;

e) SIRA: sistema informativo regionale ambientale della Toscana, di cui all'art. 27 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66, (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana).

Art. 3.

Attività di controllo degli scarichi

1. Le province, i comuni e le AATO, nella sede del comitato provinciale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 66/1995, definiscono, d'intesa con l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l'ARPAT è tenuta ad attuare ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 64/2001.

2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1, assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.

3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalità, i criteri da inserire nei protocolli di auto-controllo di cui all'allegato 3 della deliberazione della giunta regionale 30 luglio 2001, n. 858. Le determinazioni dalla provincia sono recepite nel protocollo di monitoraggio che l'ARPAT definisce con il soggetto gestore.

4. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia agli enti competenti al controllo e alla giunta regionale.

Art. 4.

Collaborazione tra amministrazioni e sistema informativo

1. I comuni sono tenuti a:

a) fornire, a richiesta delle amministrazioni provinciali e delle AATO, la collaborazione necessaria, anche con la trasmissione di copia della documentazione in loro possesso, per la definizione tempestiva ed efficace per il rinnovo delle autorizzazioni;

b) provvedere, entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, a comunicare alle province ed alle AATO gli elenchi relativi alle autorizzazioni di competenza di queste ultime, ivi comprese quelle rilasciate anche in forma tacita. Detti elenchi devono essere redatti su supporto informatico ed essere compatibili con le prescrizioni definite dall'ARPAT nell'ambito del progetto del SIRA.

2. Entro il 31 dicembre 2003 presso le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni sono rese disponibili, a cura dell'ARPAT, le procedure informatiche prodotte nell'ambito della costituzione del SIRA della Toscana, necessarie alla gestione dei procedimenti autorizzativi di competenza.

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni sono tenute a trasmettere alla Regione Toscana le informazioni, in loro possesso, richieste in attuazione, secondo le modalità di cui al decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 18 settembre 2002, n. 198, di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo.

Capo II

RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI

Art. 5.

Oneri di autorizzazione e istruttori

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4, della legge regionale n. 64/2001, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere i 50 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed i 100 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono le autorità che autorizzano lo scarico sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPAT fissate dalla giunta regionale in relazione al tipo di recettore e di acque reflue rispettivamente ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera a), 9, comma 2, lettera b) e 10, comma 1, lettera d).

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento.

4. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o in caso di rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione comunica al richiedente il costo complessivo degli accertamenti eventualmente necessari al rilascio dell'autorizzazione a conguaglio ed integrazione delle somme indicate al comma 2.

6. L'istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche di cui al capo V, disgiunta dalla domanda di autorizzazione allo scarico, è comunque soggetta al pagamento dei soli oneri istruttori di cui al presente articolo, nel limite massimo di € 50.

Art. 6.

Ricezione e trasmissione delle domande

1. Le domande di autorizzazione sono presentate:

a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della legge regionale n. 64/2001;

b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AATO ai sensi dell'art. 10.

2. Nel caso di attività commerciali e di produzione di beni o servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata allo sportello unico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che la fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda è presentata utilizzando la modulistica predisposta a cura delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e resa disponibile presso i loro uffici e sui siti internet, gli uffici comunali, gli sportelli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e quelli dei gestori. Detta modulistica dovrà soddisfare le necessità informative connesse all'utilizzo delle procedure di gestione messe a disposizione dal SIRA e con le sue banche dati.

2. Alla domanda è allegata la ricevuta del pagamento previsto dall'art. 5, comma 1.

3. Il richiedente è tenuto a presentare la domanda nel rispetto delle modalità stabilite dall'ente autorizzante, a pena di irricevibilità.

Art. 8.

Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue ed industriali

1. Ciascuna provincia definisce con proprio atto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 64/2001, criteri, modalità e procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 64/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 la provincia provvede:

a) alla costituzione di un comitato tecnico consultivo per le autorizzazioni, con la funzione di individuare gli accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione dei loro esiti ed alla determinazione della somma di cui all'art. 5, comma 3;

b) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995, anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a);

c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 9.

Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche

1. Il comune con proprio atto definisce, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 64/2001, criteri, modalità e procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 64/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune provvede:

a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995, per gli scarichi con potenzialità superiore ai cento AE;

b) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione, da applicarsi solo nel caso di scarichi con potenzialità superiore a cento AE;

c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 10.

Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali

1. L'AATO con riferimento al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 64/2001:

a) si avvale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 64/2001, della collaborazione del gestore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e degli altri gestori se presenti e, per le prime autorizzazioni allo scarico, anche dell'ARPAT ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995;

b) trasmette all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate;

c) definisce le modalità relative al periodico controllo a campione sugli allacci alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue domestiche anche al fine di verificare il permanere della sussistenza delle condizioni per l'allaccio nei termini previsti dall'art. 12;

d) comunica al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Prescrizioni regionali

1. Le province, i comuni e le AATO in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 64/2001 inseriscono le seguenti prescrizioni:

a) obbligo di notificare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

b) obbligo, negli scarichi di acque reflue industriali al di sopra dei cento AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni o in alternativa di una autocertificazione annuale dei prelievi, mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunemente prelevate;

c) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni;

d) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico con conservazione biennale delle registrazioni e di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:

a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 1, in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;

b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.

Capo III

RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

Art. 12.

Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue devono essere rinnovate nei termini previsti dal decreto legislativo, con provvedimento espresso a seguito di esplicita richiesta di rinnovo.

2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata nelle forme e con le modalità definite dagli articoli 6 e 7.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le stesse procedure istruttorie di cui al capo II.

4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono definire, fermo restando quanto disposto dal comma 1, procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi di cui sia documentata, da parte del richiedente:

a) il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate;

b) il rispetto del contenuto dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;

c) il possesso, per lo stabilimento da cui si origina lo scarico, della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Art. 13.

Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 7, del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate o in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o rilasciate in base a quanto disposto dall'art. 9, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Capo IV

NORME RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Art. 14.

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione e di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura.

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto.

2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, all'atto della prima autorizzazione provvisoria, determina:

a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase;

b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;

c) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;

d) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'art. 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 64/2001.

4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risultati attestata:

a) dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori in caso di opere rientranti nella disciplina dei cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio attività);

b) dalla dichiarazione del titolare dello scarico per i casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da apposita attestazione del direttore dei lavori o dal gestore dello stesso.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:

a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;

b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.

7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a duemila AE incluso il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

Art. 15.

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura.

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'AATO, sentiti i gestori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.

2. L'autorizzazione provvisoria definisce:

a) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;

b) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;

c) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'art. 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 64/2001.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura.

Art. 16.

Presentazione della domanda e procedura di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

Capo V

ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Art. 11.

Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche

1. Le acque reflue scaricate dagli insediamenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche sempreché rispettino tutte le condizioni di cui all'allegato 1.

Capo VI

TRATTAMENTI APPROPRIATI DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/1999

Art. 18.

Campo di applicazione

1. I trattamenti depurativi disciplinati al presente capo, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:

a) agglomerati o insediamenti fino a duemila AE se recapitanti i propri scarichi in acque dolci ed in acque di transizione;

b) agglomerati o insediamenti fino a diecimila AE se recapitanti i propri scarichi in acque marino costiere.

Art. 19.

Disposizioni generali

1. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale, o per specifica destinazione nel caso di scarico sul suolo.

2. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane o domestiche di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue, qualora rispettino le prescrizioni di cui al comma 4, nonché al punto 1 e 2 dell'allegato 2 al presente regolamento (Trattamenti appropriati).

3. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane o domestiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a servizio di insediamenti o agglomerati con carico inquinante minore od uguale a cento AE sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue, qualora rispettino le seguenti condizioni:

a) essere progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della delibera del 4 febbraio 1977, del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

b) il titolare dimostra e garantisce nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, ed il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4. L'ente che autorizza lo scarico, individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 64/2001, definisce nel provvedimento di autorizzazione:

a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo dell'impianto;

b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e, se richiesta dalla tipologia d'impianto, di estrazione dei fanghi, e che consente l'identificazione della ditta esecutrice.

5. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre cento AE, dalla documentazione di cui al comma 4, lettera b) deve risultare la verifica, almeno semestrale, da parte di personale qualificato, delle condizioni di corretto funzionamento. Per gli impianti scaricanti in acque destinate alla balneazione un controllo deve essere effettuato prima dell'inizio della stagione balneare e l'altro nel corso della stessa.

6. Gli impianti, o parti di essi, esistenti a piede di utenza se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza possono essere considerati utili alla realizzazione delle tipologie descritte all'art. 20, comma 2.

Art. 20.

Caratteristiche degli impianti per i trattamenti appropriati

1. I trattamenti appropriati sono individuati e strutturati in vista dei seguenti obiettivi:

a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;

b) assicurare che l'impianto sopporti variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;

c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;

d) definire soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo degli impianti a piede di utenza già esistenti, se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza;

e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato, anche garantendo le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente;

f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati.

2. Sono ritenuti appropriati i trattamenti depurativi elencati alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Modalità di versamento al bilancio regionale

1. Gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative incassano i relativi proventi e li riversano al bilancio regionale ai fini della successiva ripartizione per il finanziamento di interventi di prevenzione e risanamento dei corpi idrici ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 64/2001 tramite versamenti al tesoriere regionale con cadenza semestrale a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo riservate alla giunta regionale dall'art. 7 della legge regionale n. 64/2001, gli enti competenti inviano alla Regione Toscana l'elenco delle ordinanze ingiuntive adottate nel periodo di riferimento, anche nel caso in cui non sia stata introitata alcuna somma, e copia dei provvedimenti di archiviazione.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Gli impianti di cui all'art. 19, comma 3, non conformi alle prescrizioni del comma 3 stesso sono adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli impianti conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 3 sono adeguati entro il 31 dicembre 2005 alle disposizioni di cui al presente capo solo nel caso sia dimostrato che compromettono il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, o per specifica destinazione.

2. Gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, esistenti ed a servizio di insediamenti od agglomerati con carico inquinante superiore a cento AE, sono adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro il 31 dicembre 2005, salvo diversa disposizione prevista dai piani di tutela di cui all'art. 44 del decreto legislativo.

Art. 23.

Abrogazione del regolamento n. 28/R/2002

Il regolamento regionale emanato con decreto del presidente della giunta 24 luglio 2002, n. 28/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 «Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88»), è abrogato.

Art. 24.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 23 maggio 2003

MARTINI

(*Omissis*).

03R0579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2003, n. 29/R.

Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 24 dell'11 giugno 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 «Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche»;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge che demanda ad apposito regolamento la disciplina delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 557 del 3 giugno 2003 concernente «Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche)», acquisiti i pareri del comitato tecnico

della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 febbraio 2003 n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche), di seguito denominata legge.

2. I comuni privi del regolamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera l) della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) applicano le disposizioni del presente regolamento fino all'approvazione del regolamento comunale di cui all'art. 10, comma 4 della legge.

3. Gli altri comuni applicano il presente regolamento per la disciplina degli aspetti su cui il regolamento comunale, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera l) legge regionale n. 9/1999, necessita di adeguamento per contrasto con la legge o per darvi attuazione. Tali comuni continuano ad applicare il regolamento adottato ai sensi dell'art. 9 legge regionale n. 9/1999 per le parti conformi alla legge.

Il presente regolamento cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale di adeguamento.

Art. 2.

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2 della legge si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge.

2. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la documentazione relativa al comune di nuova residenza.

Art. 3.

Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere, di cui all'art. 7, commi 1 e 6 della legge, il comune predisporre appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.

2. Il bando contiene:

a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;

b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'art. 8 della legge;

c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;

d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

3. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

5. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

Art. 4.

Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.

2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale, di cui all'art. 2, comma 7 della legge, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 5 del presente regolamento.

3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.

4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio di cui all'art. 7, comma 8 della legge il comune provvede ad indicare i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Assegnazione posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 3.

Art. 6.

Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'art. 2, commi 11 e 12 della legge. A parità di condizioni si tiene conto di quanto stabilito dal comune.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 7.

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

2. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.

3. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le modalità di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

Art. 8.

Piano comunale

1. Il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 10 della legge contiene:

- a) l'analisi e la valutazione dei dati e degli elementi sulla dinamica dei consumi e del sistema distributivo locale, dei flussi turistici e dell'assetto urbanistico e logistico degli ambiti territoriali interessati;
- b) la programmazione di azioni e interventi per la qualificazione delle aree mercatali, con particolare riguardo ai mercati e alle fiere di interesse storico e culturale;
- c) la programmazione del calendario annuale dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali;
- d) l'individuazione delle aree destinate al commercio su posteggi in concessione con la specificazione delle differenti tipologie merceologiche riferite ai mercati e alle fiere esistenti con i necessari riferimenti alle rispettive date e periodicità di svolgimento;
- e) l'individuazione di nuovi mercati, nuove fiere e nuove fiere promozionali;
- f) l'individuazione di mercati e fiere da spostare e da trasferire;
- g) l'individuazione dei posteggi fuori mercato;
- h) l'individuazione delle aree che presentano le necessarie compatibilità per il futuro eventuale utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche su posteggio;
- i) l'individuazione delle aree su cui è vietato l'esercizio dell'attività di commercio itinerante.

Art. 9.

Regolamento comunale

1. Il regolamento di cui all'art. 10, comma 4 della legge dispone tra l'altro in ordine a:

- a) la tipologia del mercato, della fiera e della fiera promozionale;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, della fiera, della fiera promozionale o di singoli posteggi sia in relazione all'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari e non alimentari, sia in riferimento all'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari;
- d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- f) le modalità di assegnazione e regolazione dei posteggi riservati ai giovani, ai portatori di handicap e ai produttori agricoli;
- g) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- h) le modalità di trasferimento in altro posteggio dell'operatore già titolare di concessione nell'ambito dello stesso mercato;
- i) le modalità di registrazione delle presenze;
- l) le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento, trasferimento e modifica dell'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere;
- m) le modalità e i criteri per l'assegnazione dei posteggi delle fiere promozionali riservati ai soggetti iscritti nel registro delle imprese, ai piccoli imprenditori agricoli, agli artigiani e ai produttori agricoli non professionali;
- n) le modalità, le limitazioni e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- o) le modalità per la gestione dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali.

Art. 10.

Criteri per la definizione delle aree dove è vietato l'esercizio dell'attività

1. Per la definizione delle aree dove è vietato l'esercizio del commercio itinerante i comuni tengono conto dei seguenti criteri:

- a) tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
- c) incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
- d) incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
- e) incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Art. 11.

Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari per particolari esigenze

1. Per particolari esigenze il comune può autorizzare lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali straordinari, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori di cui all'art. 10, primo comma, della legge.

2. Le edizioni aggiuntive dei mercati si svolgono con lo stesso organico senza la riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non sono conteggiate. Sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Il comune rilascia l'autorizzazione da esibirsi unitamente alla concessione decennale per le fiere già rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2003

MARTINI

03R0580

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 6.

Semplificazione delle procedure di modifica ed integrazione agli allegati A), B) e C) alla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17: «Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 37 del 24 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alle eventuali modifiche ed integrazioni da apportare agli allegati A), B) e C) alla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati) e successive modificazioni, provvede la giunta regionale con propria delibera.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 16 aprile 2003

D'AMBROSIO

03R0556

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 7.

Soppressione del comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 44 del 15 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazioni di leggi regionali

1. Sono o restano abrogate le disposizioni indicate nell'allegato A) alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Art. 2.

Soppressione del comitato regionale di controllo

1. Il comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 27 (Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali) così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 1998, n. 28, è soppresso.

2. Fino al riordino della normativa in materia, i controlli sugli atti degli enti strumentali o comunque dipendenti dalla Regione, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti che amministrano terre civiche già di competenza del comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 27/1994, dalle strutture organizzative individuate dalla giunta regionale. La giunta individua, altresì, la struttura organizzativa che svolge, anche a fini di garanzia, attività di assistenza e consulenza agli enti locali, con particolare riferimento ai comuni di minor dimensione demografica sugli atti relativi ad appalti, affidamento di servizi e forniture, assunzioni del personale e piante organiche.

3. L'attività prevista al comma 2 può essere richiesta:

a) dal sindaco, dal presidente della provincia o dagli assessori comunali e provinciali, dai presidenti dei consigli comunali e provinciali;

b) dai consiglieri comunali e provinciali, nella misura di almeno un quinto dei componenti dei rispettivi organi collegiali.

Art. 3.

Soppressione di altri organismi collegiali

1. Ai fini del contenimento della spesa e della maggiore funzionalità delle procedure, con regolamento approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono individuati gli organismi collegiali regionali ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione non altrimenti perseguibili attraverso l'utilizzazione:

a) di strutture regionali;

b) degli organi di consultazione previsti dalla legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) da ultimo modificata dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

c) delle conferenze di servizi o dell'intervento, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organismi collegiali ritenuti indispensabili o la loro sostituzione con organi monocratici, nonché l'adeguamento della loro composizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

3. Gli organismi non individuati come indispensabili dal regolamento di cui al comma 1, a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo, sono soppressi. Il regolamento indica per quali organismi soppressi le relative funzioni vengono esercitate in base ai criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

4. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli organismi collegiali previsti da leggi regionali per lo svolgimento di funzioni conferite agli enti locali, per i quali gli enti locali medesimi, nell'esercizio della potestà regolamentare, possono provvedere al riordino secondo i criteri di cui al comma 2.

5. Il regolamento individua, altresì, gli organismi collegiali, di cui al comma 4, che gli enti locali possono sopprimere e per i quali le relative funzioni possono essere esercitate in base ai criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) in quanto compatibili.

6. Le norme delle leggi regionali che disciplinano la composizione ed il funzionamento degli organismi, di cui ai commi 4 e 5, rimangono in vigore fino a diversa regolamentazione degli stessi da parte degli enti locali medesimi.

7. I regolamenti degli enti locali, di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono inoltre abrogate le norme regionali, in esso espressamente individuate, che disciplinano gli organismi collegiali oggetto del regolamento stesso.

3. Il comitato regionale di controllo continua ad esercitare le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, sino alla costituzione delle strutture regionali ivi previste.

Art. 5.

Modificazioni di leggi regionali

1. La lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale) introdotta con l'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 è sostituita dalla seguente:

«a-bis) dispongano di una propria sede nell'ambito regionale aperta al pubblico per lo svolgimento delle attività statutarie;».

2. L'art. 3 della legge regionale n. 7/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Contributi regionali*). — 1. Agli enti, istituzioni ed associazioni iscritti al registro, di cui all'art. 2, sono concessi contributi per lo svolgimento delle attività e delle iniziative programmate.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. I contributi concessi con la presente legge non sono cumulabili con analoghi interventi finanziari regionali, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6.».

3. L'art. 4 della legge regionale n. 7/1993 è abrogato.

4. Sono abrogati:

a) i capi I, IV, V e VI e gli articoli 6 e 6-bis della legge regionale n. 27/1994;

b) l'art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/1994 così come sostituiti dall'art. 6 della legge regionale n. 28/1998;

c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11 della legge regionale n. 28/1998.

5. L'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. La presente legge disciplina l'adesione della Regione a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi diversi dalle società commerciali aventi rilievo regionale, nazionale o internazionale. I predetti soggetti non devono avere scopo di lucro e devono svolgere attività di notevole interesse connesse con le finalità regionali.».

6. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 52/1997 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento».

7. L'art. 4 della legge regionale n. 52/1997 è abrogato.

8. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 52/1997 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Almeno ogni tre anni, ai fini di cui all'art. 2, comma 4, il consiglio regionale, su proposta della giunta, effettua la revisione delle adesioni adottate ai sensi della presente legge».

9. L'art. 13 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è abrogato.

Art. 6.

Semplificazioni procedurali e trasparenza

1. Fermi restando i diversi termini di efficacia previsti per gli atti soggetti a pubblicazione o a comunicazione o previsti dagli atti stessi, i decreti dei dirigenti regionali non possono essere eseguiti prima del loro inserimento nel sistema informativo integrato regionale secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

2. Gli elaborati tecnici e le cartografie, allegati ai piani e ai programmi per i quali la legge prevede la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono depositati presso l'ente che li ha adottati. Il deposito sostituisce la pubblicazione e di esso viene dato avviso nel *Bollettino* medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 12 maggio 2003

D'AMBROSIO

ALLEGATO A

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE
DALLA PRESENTE LEGGE

1973

Legge regionale 13 aprile 1973, n. 7.

Indennità di presenza, rimborso spese e trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato regionale di controllo, e delle sue sezioni speciali. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 13 del 16 aprile 1973*).

Legge regionale 30 luglio 1973, n. 21.

Erogazione di provvidenze turistico alberghiere. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del 30 luglio 1973*).

1974

Legge regionale 30 luglio 1974, n. 17.

Interventi straordinari in dipendenza dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale diretti a sostenere l'economia dei comuni e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che gestiscono direttamente impianti sciistici. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 31 luglio 1974*).

Legge regionale 11 agosto 1974, n. 21.

Contributi per la realizzazione di impianti di stabulazione dei frutti di mare. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 17 agosto 1974*).

Legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della legge 30 luglio 1973, n. 21 relativa alla erogazione di provvidenze turistico-alberghiere. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 17 agosto 1974*).

Legge regionale 5 novembre 1974, n. 32.

Modifica della legge regionale 30 luglio 1974, n. 17: Interventi straordinari in dipendenza dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale diretti a sostenere l'economia dei comuni e delle aziende autonome di cura, soggiorno che e dell'ente autonomo Fiera di Ancona per spese di funzionamento. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 27 aprile 1995*).

1996

Legge regionale 4 giugno 1996, n. 21.

Contributi straordinari a favore degli enti autonomi della calzata di Civitanova Marche e Fiera di Ancona a ripiano dei disavanzi progressi. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 13 giugno 1996*).

Legge regionale 4 giugno 1996, n. 22.

Rifinanziamento della legge regionale 2 giugno 1992, n. 20. «Interventi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani regolatori degli orari in applicazione dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142». (*Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 13 giugno 1996*).

1997

Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 72.

Testo unico delle leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 96 del 19 dicembre 1997*).

1998

Legge regionale 27 luglio 1998, n. 25.

Modifica art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 50. «Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale». (*Bollettino ufficiale della Regione n. 66 del 4 agosto 1998*).

03R0557

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e personale della Regione e disposizioni in materia di personale addetto all'attività vivaistica, forestale e agricola regionale.

(*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 44 del 15 maggio 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 22 della legge regionale n. 20/2001

1. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 è sostituito dal seguente:

«3. I responsabili delle segreterie particolari possono essere scelti anche tra persone estranee all'amministrazione. In tal caso l'incarico può essere conferito mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa riguardante l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata, nonché il relativo corrispettivo economico, che non può essere superiore al costo complessivo di un dipendente regionale di categoria D3, comprensivo dell'indennità annua lorda prevista per il personale responsabile delle segreterie particolari dei componenti della giunta regionale con rapporto di lavoro dipendente.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 20/2001 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fermo restando il tetto di spesa di cui al comma 3 e con le modalità ivi previste, possono essere assegnate due unità di personale estraneo all'amministrazione, derogando al contingente stabilito al comma 1. In tal caso, la giunta regionale nomina tra i due il soggetto cui è affidata la responsabilità della segreteria.»

Art. 2.

Modificazione all'art. 26 della legge regionale n. 20/2001

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 20/2001 è sostituita dalla seguente:

«*b*) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per le strutture private i cinque anni di esperienza devono essere maturati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate per i dipendenti pubblici.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 28 della legge regionale n. 20/2001

1. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 20/2001 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'art. 34, comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni all'amministrazione regionale con contratto a termine di diritto privato, sino al 10 per cento delle posizioni istituite ai sensi degli articoli 9 e 10. Oltre al requisito di cui all'art. 26, comma 3, lettera *a*), è richiesta un'esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali attinenti alla posizione da ricoprire ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza ovvero la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto disposto dal contratto collettivo per l'area della dirigenza.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 28 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I dipendenti regionali, ai quali viene conferito un incarico ai sensi del comma 3, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni tale disposizione è applicata compatibilmente ai rispettivi ordinamenti.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale addetto all'attività vivaistica, forestale e agricola regionale

1. La definizione della posizione funzionale del personale a tempo indeterminato addetto all'attività vivaistica forestale regionale e alla manutenzione delle foreste demaniali regionali nonché del personale assunto a tempo indeterminato dall'ASSAM con la qualifica di operaio agricolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di personale entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative procedure integrative di contrattazione e concertazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-enti locali.

2. La struttura regionale competente in materia di personale, nei termini di cui al comma 1, provvede al conseguente adeguamento della posizione economica e previdenziale.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 4, ammontante per l'anno 2003 a euro 630.000,00, è iscritta a carico della UPB 2.07.01 con contestuale riduzione della UPB 3.10.01 per euro 550.000,00 e della UPB 3.09.01 per euro 80.000,00.

2. A decorrere dall'anno 2004 l'entità della spesa sarà stabilita dalle leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 12 maggio 2003

D'AMBROSIO

03R0558

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana). (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2003, Parte I).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 40 del 3 ottobre 2003)

Si comunica che la legge indicata nell'oggetto, contiene alcune imprecisioni che di seguito si riportano:

- 1) Art. 45 (Inserimento dell'art. 70-ter nella legge regionale n. 39/2000):
al comma 2 dell'art. 70-ter, anziché «... situati entro cinquanta metri dai boschi...»

leggasi:

«... situati entro cinquanta metri dai boschi,»

- 2) Art. 52 (Sostituzione dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000):

ai commi 5 e 7, anziché:

«... situati entro cinquanta metri dai boschi...»

leggasi:

«... situati entro cinquanta metri dai boschi,».

03R0789

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(6501796/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 1 2 2 *

€ 1,60